



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 in data 24 gennaio 2025



INDICE

TITOLO 1 - NORME GENERALI	4
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI.....	6
ARTICOLO 4 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	7
ARTICOLO 5 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	7
ARTICOLO 6 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	8
ARTICOLO 7 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
ARTICOLO 8 - VENDITA MERCI USATE.....	10
TITOLO 2 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO	11
Capo I – Mercati e Fiere	11
ARTICOLO 9 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.....	11
ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO	11
ARTICOLO 11 - PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE NEI MERCATI E NELLE FIERE.....	12
ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN MERCATI O FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE	12
ARTICOLO 13 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISERVATI.....	13
ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI (SPUNTA) E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.....	13
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE	14
ARTICOLO 16 - SUBINGRESSO NEL TITOLO ABILITATIVO.....	14
ARTICOLO 17 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA	15
ARTICOLO 18 - MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI.....	16
ARTICOLO 19 - MERCATI E FIERE A CARATTERE SPERIMENTALE.....	16
ARTICOLO 20 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE.....	17
ARTICOLO 21 - MERCATI STRAORDINARI.....	17
ARTICOLO 22 – MERCATO PROLUNGATO	17
ARTICOLO 23 - FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE	18
ARTICOLO 24 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	18
ARTICOLO 25- INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE.....	19
ARTICOLO 26 - MERCATI STAGIONALI	19
Capo II – Commercio itinerante	20
ARTICOLO 27 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	20
ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	20
ARTICOLO 29 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE.....	21
Capo III - Fiere promozionali	22
ARTICOLO 30 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI.....	22
ARTICOLO 31 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI	22
ARTICOLO 32 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE PROMOZIONALI.....	23
ARTICOLO 33 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI	23
ARTICOLO 34 - FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE SPERIMENTALE	23
ARTICOLO 35 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FIERE PROMOZIONALI.....	24
ARTICOLO 36 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	24
Capo IV – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.....	25
ARTICOLO 37 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE	25
Capo V – Posteggi fuori mercato	26



Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

ARTICOLO 38 – POSTEGGI FUORI MERCATO – LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ASSEGNAZIONE	26
ARTICOLO 39 - POSTEGGI FUORI MERCATO CON STRUTTURA	26
ARTICOLO 40 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO OCCASIONALMENTE LIBERI	27
ARTICOLO 41 - POSTEGGI FUORI MERCATO A CARATTERE SPERIMENTALE	27
ARTICOLO 42 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI POSTEGGI FUORI MERCATO	27
ARTICOLO 43 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	28
Capo VI - Mercatini dei non professionisti	29
ARTICOLO 44 - MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO	29
TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI	30
ARTICOLO 45 - GRADUATORIE	30
ARTICOLO 46 - VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI	30
ARTICOLO 47 - ATTIVITÀ STAGIONALI	30
ARTICOLO 48 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	30
ARTICOLO 49 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO	30
ARTICOLO 50 – VIGILANZA E SANZIONI	31
ARTICOLO 51 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE MERCI SEQUESTRATE O CONFISCATE	31
ARTICOLO 52 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI	31
ARTICOLO 53 – ENTRATA IN VIGORE	31
ARTICOLO 54 - RINVIO	31



TITOLO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43 comma 5 della legge regionale 62/2018 - Codice del commercio - Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da soggetti non professionisti ai sensi dell'art.40-bis della legge sopra citata.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. I riferimenti normativi di cui al presente regolamento si intendono automaticamente adeguati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.
5. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per Legge si intende la Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62. Il presente Regolamento fa anche riferimento alle Linee guida emanate a Novembre 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico e successiva Delibera della Regione Toscana 1548 del 9 Dicembre 2020.
 2. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
 3. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 4. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della Legge.
 5. Per mercato si intende l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 43 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
 6. Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato, riservata agli operatori concessionari di posteggio, che si svolge in giorni diversi e aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nei modi e nei termini previsti al successivo art.21.
 7. Per mercato prolungato, il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal piano.
-



8. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
 9. Per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché in possesso dei requisiti di cui alla lettera j-bis) dell'art.32 della Legge.
 10. Per posteggi si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
 11. Per posteggi fuori mercato si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale al di fuori delle aree destinate a mercato e per specifici prodotti commerciali individuati nel piano; qualora su tale area insista box o altro manufatto non è prevista la spunta.
 12. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 13. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta con Delibera di Giunta Comunale al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, purché professionisti, nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
 14. Per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriale di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
 15. Per autorizzazione all'esercizio dell'attività e contestuale concessione di suolo pubblico del posteggio si intendono gli atti rilasciati dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera, e che per quanto attiene alla disciplina di utilizzo del suolo pubblico è assoggettato alle vigenti norme regolamentari in materia di canone.
 16. Per concessione di suolo pubblico temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
 17. Per settore merceologico si intende la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare.
-



18. Per specializzazione merceologica si intende la particolare tipologia di merce, all'interno del settore merceologico, abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito dei mercati, fiere e le altre manifestazioni, una adeguata ampiezza di assortimento.
19. Per abilitazione all'esercizio in forma itinerante, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività medesima.
20. Per presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato:
 - a) relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale,
 - b) relativamente al concessionario il numero delle volte che ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento.
21. Per miglioria, la procedura ad evidenza pubblica che consenta ad un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato, alle condizioni di cui all'art.18 del presente regolamento.
22. Per scambio, la possibilità riconosciuta a due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio secondo le regole previste al successivo art.18.
23. Per spunta, operazione con la quale, entro e non oltre l'inizio dell'orario di vendita nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato, dopo aver verificato le presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione della spunta con proprio personale o con strumenti e applicativi che consentano di effettuare in modalità automatizzata le verifiche e le assegnazioni indicate.
24. Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, per quel giorno aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
25. Per posteggio in struttura si intende lo spazio chiuso e attrezzato (box o altro manufatto collocato su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che venga dato in concessione ad un operatore per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica. Nel caso di posteggi in struttura non si procede alla spunta.
26. Per attività stagionali le attività di commercio sulle aree pubbliche esercitate per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Articolo 3 - Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
 2. A tale scopo i diversi Uffici, in accordo con le associazioni di categoria, hanno facoltà di
-



emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la circolazione delle merci, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e alla qualificazione dei consumi;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite, e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
 2. I posteggi o il complesso dei posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni.
 - a) posteggi isolati o fuori mercato;
 - b) mercati;
 - c) fiere;
 - d) fiere promozionali;
 - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario
 3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP. L'utilizzo del suolo
-



pubblico è soggetto alla corresponsione del relativo canone, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento comunale.

4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
6. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della legge.
8. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e).

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, in originale o copia conforme.
 2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
 3. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
 4. E' vietata la vendita di prodotti e indumenti che presentino riproduzioni e/o immagini oltraggiose del decoro e delle culture o che contengano rimandi e raffigurazioni volgari e offensive dell'Italia, del suo patrimonio artistico, delle sue città e delle sue tradizioni.
 5. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m, che non vengano utilizzate per l'esposizione della merce in vendita e che possano essere ritirate nel giro di brevissimo tempo per permettere l'eventuale circolazione dei veicoli di emergenza, e siano comunque in regola con il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni). Lo spazio fra due banchi può essere occupato fino alla metà della sua estensione salvo diversi accordi fra i soggetti coinvolti.
-



6. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
 7. E' fatto obbligo di mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita; tali veicoli devono sostare entro lo spazio assegnato come posteggio, ad esclusione dei casi in cui le dimensioni dei posteggi e le caratteristiche strutturali del mercato non lo consentano. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
 8. Al termine dell'attività giornaliera dovrà essere cura degli operatori differenziare i rifiuti prodotti e raccogliarli in appositi contenitori/sacchi da lasciare nella zona del posteggio assegnato, onde limitarne la dispersione e facilitarne la relativa rimozione da parte dell'operatore ecologico, salvo ulteriore diverso accordo con i responsabili del servizio di raccolta rifiuti. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine delle attività.
 9. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 10. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
 11. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
 12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
 13. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera. In ogni caso il Comune potrà vietare l'uso di generatori in fase di bando per la concessione dei nuovi posteggi, fatte salve specifiche esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni che si svolgono la sera o con particolari necessità.
 14. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.
 15. In caso di utilizzo, da parte di uno stesso concessionario, di due posteggi adiacenti, i banchi di vendita non possono essere uniti ma è necessario lasciare, per motivi di sicurezza, la distanza prevista nel relativo Piano della Sicurezza appositamente predisposto, per permettere il passaggio delle persone.
-



16. Nel caso di mercati e fiere di particolare significatività sia per quanto riguarda la storicità della manifestazione che per quanto riguarda il pregio del luogo di svolgimento, l'Amministrazione comunale potrà istituire una apposita commissione che valuterà la qualità delle strutture utilizzate per la vendita e la qualità della merceologia esposta.

Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. In relazione all'articolo 43, comma 9, della Legge ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario ogni 30 posteggi. E' considerata idonea a soddisfare la condizione la presenza, nell'area mercatale o fieristica o nelle sue vicinanze, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti al rispetto delle raccomandazioni tecniche di prevenzioni incendi di cui alla circolare protocollo 3794 del 12 marzo 2014 del Comando Generale del C.N.VV.F.
4. E' possibile l'accesso dei mezzi di soccorso, all'area del mercato e della fiera, anche attraverso l'utilizzo di vie secondarie adiacenti alle aree stesse.

Articolo 8 - Vendita merci usate

1. In caso di vendita di merci usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato.
 2. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
 3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
-



TITOLO 2 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati e Fiere

Articolo 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali, ecc. In tal caso si procederà ad apposita gara. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
2. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti dal piano ed assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Articolo 10 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
 2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall'articolo 37 della Legge.
 3. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
 4. Il rilascio della concessione è sottoposto alla verifica del possesso del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.
 5. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato in concessione, sia in relazione alle sue dimensioni, che alla destinazione merceologica e/o specializzazione merceologica.
-



Articolo 11 - Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti, l'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato in qualità di spuntista. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.
6. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1, può procedersi alla predisposizione di un bando per la migliona riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.

Articolo 12 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità di una concessione;
 2. A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
-



Articolo 13 - Assegnazione di posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse,
 - c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
3. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
4. Il numero dei posti riservati indicato per ciascuna area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito nel piano.

Articolo 14 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi (SPUNTA) e modalità di registrazione delle presenze

1. Le presenze maturate in ciascun mercato o fiera dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta. Per ciascun mercato o fiera verrà redatta specifica graduatoria, approvata entro il mese di gennaio di ogni anno, che terrà conto del numero di presenze maturate "alla spunta" negli ultimi tre anni solari. Tali graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e possono essere reperite nella specifica sezione del sito istituzionale.
 2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, così come risultante dall'ultima graduatoria triennale approvata di cui al precedente comma 1.
 3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
-



4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi le stesse tipologie di vendita e secondo le modalità di cui al comma 2; vale a dire che la tipologia "alimentare" non può rimpiazzare quella "non alimentare" e viceversa.
5. L'assegnazione dei posteggi *riservati* occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per eventuali posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o di proprietà del comune non ancora assegnati.

Articolo 15 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo o con strumenti e applicativi che consentano di effettuare le verifiche e le assegnazioni indicate in modalità automatizzata.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a. per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b. per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 16 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ed è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio, prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare.
 2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
 3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata
-



nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.12 della Legge, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
5. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al SUAP, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.
6. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile.
7. Il subingresso nel titolo abilitativo è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva nonché dei pagamenti relativi al canone per l'occupazione di suolo pubblico, riferita sia al cedente che al subentrante.
8. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 17 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
 2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della Legge per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
 3. In caso di modifica o trasferimento di una parte del mercato o fiera, si procederà alla riassegnazione dei posteggi dell'intero mercato o fiera solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
 4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio del maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera con riferimento ai tre anni solari antecedenti
-



l'anno in cui si procede allo spostamento/modifica/trasferimento di una parte del mercato o fiera, e a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 18 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui in un mercato o in una fiera si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la **miglioria**, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglioria può essere indetto anche nel caso in cui, data la disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato o fiera, con riferimento ai tre anni solari antecedenti l'anno di indizione del bando,
 - b) a parità di presenze, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio.
4. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi; da esse si attingerà fino al loro esaurimento qualora si voglia assegnare ulteriori posteggi resisi liberi.
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo **scambio** di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera. In questi casi il Comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo. Resta inteso che la domanda di scambio di posteggio dovrà essere presentata esclusivamente dai titolari della concessione dei posteggi interessati.

Articolo 19 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
 2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio comunale, e comunque entro tre anni dal suo inizio, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
-



3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni.
4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
5. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, qualora il bando sia stato pubblicato sul BURT, può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del piano.
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale

Articolo 20 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 21 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato previsto dal piano, sono istituiti con atto di Giunta Comunale e si svolgono in giorni diversi e/o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato o anche con un organico ridotto.
2. I mercati straordinari, possono essere dati, con determina dirigenziale, in concessione alle Associazioni di categoria, fermo restando il supporto dell'Amministrazione comunale per le incombenze istituzionali relative al controllo e assegnazione dei posteggi resisi vacanti.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 22 – Mercato prolungato

1. Eccezionalmente, su richiesta delle Associazioni di categoria, con l'assenso della maggioranza dei titolari di concessioni del mercato originale, può essere autorizzato il prolungamento di orario del mercato stesso.
 2. Nel caso di effettuazione del mercato prolungato, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
-



Articolo 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. Per l'orario di accesso degli operatori all'area del mercato e per gli orari di vendita si fa riferimento alle schede presenti all'interno del piano. Gli orari di svolgimento possono essere suddivisi in due periodi, invernale ed estivo, secondo le modalità definite nelle schede di mercato del vigente piano.
3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature e dovrà essere cura degli operatori differenziare i rifiuti prodotti secondo le regole vigenti e raccogliergli in appositi contenitori/sacchi da lasciare nella zona del posteggio assegnato, onde limitarne la dispersione e facilitarne la relativa rimozione da parte dell'operatore ecologico, salvo ulteriore diverso accordo con i responsabili del servizio di raccolta rifiuti.
4. Le operazioni di registrazione presenze, sia per i titolari di posteggio che per gli spuntisti, si svolgono secondo gli orari stabiliti nel piano.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, l'eventuale anticipo o posticipo potrà essere concertato con le associazioni di categoria più rappresentative; qualora si tratti delle festività di Natale o Capodanno lo svolgimento potrà essere soppresso.
6. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 24 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno / i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
 2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
 3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso laddove se ne verificasse la necessità. I passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati.
-



4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 25- Individuazione dei mercati e delle fiere

1. I mercati e le fiere sul territorio del Comune di Campo nell'Elba sono quelli riportati nelle schede presenti all'interno del piano.

Articolo 26 - Mercati stagionali

1. I mercati stagionali sono programmati in due periodi (invernale ed estivo) con le modalità specificate nelle schede di mercato del vigente piano
-



Capo II – Commercio itinerante

Articolo 27 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale (salvo diverse disposizioni normative regionali), alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n.852/2004.

Articolo 28 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
 3. L'attività di vendita, di qualsiasi genere commerciale, deve essere svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
 4. L'operatore può utilizzare nell'esercizio della sua attività un solo stallo di sosta, uniformandosi alla segnaletica stradale del posto e senza occupare direttamente con estensioni del mezzo utilizzato o indirettamente mediante clientela in attesa, altri stalli di sosta.
 5. Qualsiasi prodotto di risulta derivante dall'esercizio dell'attività deve essere smaltito nel rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di conferimento rifiuti.
 6. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza in linea d'aria inferiore a 150 metri dal perimetro dell'area mercatale/fieristica.
 7. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza in linea d'aria inferiore a 70 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri e luoghi di culto, fatta eccezione per la vendita di piante e fiori all'esterno dei cimiteri.
-



Articolo 29 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle aree interdette, precisate all'interno del piano.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.



Capo III - Fiere promozionali

Articolo 30 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, purché professionisti.
3. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse. In tal caso i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
5. Qualora il Comune indica una fiera promozionale affidandone la gestione a soggetto terzo, l'assegnazione dei posteggi sarà a carico di questi, con le modalità e le condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi della fiera promozionale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge e dal regolamento.
6. Il soggetto privato o pubblico che intenda organizzare una fiera promozionale dovrà richiederne l'istituzione al Comune almeno trenta giorni prima della data di effettuazione.
7. Alla domanda di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi.
8. Il soggetto privato o pubblico che organizza una fiera promozionale dovrà inoltrare al Comune, entro tre giorni dal termine, una dichiarazione contenente i nominativi ed i dati anagrafici e commerciali degli operatori che hanno partecipato alla fiera promozionale.

Articolo 31 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti nel provvedimento di istituzione e possono essere modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
-



Articolo 32 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, purché professionisti.
2. Per le fiere promozionali di nuova istituzione il bando è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative; il comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche. In caso di parità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. In caso di affidamento dell'organizzazione della fiera all'esterno, per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di suolo pubblico per l'intera area di occupazione aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

Articolo 33 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e, in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 34 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
 2. Al termine della fase di sperimentazione il consiglio comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
-



Articolo 35 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Le fiere promozionali che si svolgono sul territorio del Comune di Campo nell'Elba sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del piano.
2. Alle stesse possono aggiungersi anche iniziative di carattere sperimentale e di natura anche periodica, concertate con le Associazioni di categoria ed approvate dalla Giunta Comunale. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilita' rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 36 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera .
 2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
 3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dalla fiera non possono essere utilizzati. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.
-



Capo IV – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 37 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Per quanto disciplinato dal presente articolo, si individuano le seguenti definizioni:
 - a. Manifestazione commerciale a carattere straordinario: ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale in materia di commercio, “la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive”. Per manifestazione finalizzata alla promozione del territorio si intende l'iniziativa commerciale volta a rafforzare l'attrattività e l'offerta del territorio comunale in occasione di eventi, mostre e altre iniziative di particolare rilevanza organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Le manifestazioni finalizzate alla promozione di determinate specializzazioni merceologiche sono iniziative commerciali caratterizzate da un unico tema dotato di una propria specificità. In tal caso gli operatori partecipanti dovranno essere in linea e rispondenti con il tema della manifestazione stessa.
 - b. Evento commerciale collaterale: qualsiasi evento commerciale, diverso dalle manifestazioni a carattere straordinario, che sia collaterale ad iniziative di prevalente interesse turistico, sportivo, culturale, ludico-ricreativo, etc..., organizzate dall'Amministrazione Comunale o da Enti terzi con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
 2. La partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e agli eventi di cui al presente articolo è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori individuali o alle società regolarmente costituite iscritte nel registro delle imprese.
 3. Gli operatori non professionisti (hobbisti e i creatori di opere dell'ingegno, di cui al seguente art.44) non possono partecipare alle manifestazioni aventi carattere commerciale di cui al presente articolo.
 4. Le modalità di svolgimento degli eventi di cui al presente articolo, siano essi organizzati dall'Amministrazione Comunale o da Enti terzi con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, verranno disciplinate di volta in volta con specifica deliberazione di Giunta Comunale.
-



Capo V – Posteggi fuori mercato

Articolo 38 – Posteggi fuori mercato – Localizzazione, caratteristiche e assegnazione

1. I posteggi fuori mercato presenti sul territorio del Comune di **Campo nell'Elba** sono riportati nelle schede presenti all'interno del piano.
2. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato vigono le stesse disposizioni relative all'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere.
3. E' vietata la collocazione di strutture non facilmente amovibili eccezion fatta per le strutture individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal piano.
4. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Il relativo bando è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
5. Nel provvedimento con cui viene assegnato un posteggio fuori mercato devono essere evidenziati la superficie concessa, la validità temporale della concessione, l'orario di vendita, la tipologia o la specializzazione merceologica.
6. Nei posteggi fuori mercato e nei "chioschi" ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dagli atti dell'Amministrazione.
7. I posteggi fuori mercato sono soggetti a spunta, fatta eccezione per quelli su cui insistono strutture o manufatti.

Articolo 39 - Posteggi fuori mercato con struttura

1. Il commercio su aree pubbliche con posteggio fisso fuori mercato può essere esercitato con l'utilizzo di chioschi, o altro manufatto, collocati su area pubblica o privata (di cui il comune abbia la disponibilità), che siano di proprietà del concessionario o dell'Amministrazione Comunale.
 2. Si definisce chiosco o altra struttura ai sensi del presente articolo qualsiasi manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù d'uso pubblico, non rimovibile alla fine della giornata lavorativa.
 3. I posteggi attrezzati sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti in materia edilizia, urbanistica e in tutti i casi in cui siano d'intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e delle persone con limitate capacità motorie o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.
 4. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore di quella indicata nella concessione. Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni ecc.) in aggiunta alle strutture di vendita autorizzate.
-



5. Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere, espositori ecc.) devono essere ricompresi nella totalità della superficie oggetto della concessione.
6. L'ampliamento della superficie è autorizzato previo ottenimento di un nuovo titolo e nel rispetto della normativa vigente.
7. Nei posteggi fuori mercato dotati di struttura fissa non è permessa la spunta.

Articolo 40 - Assegnazione temporanea dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. Per esigenze di servizio dell'organo di controllo addetto alla vigilanza di fiere e mercati, l'interessato, per poter esercitare il suo diritto ad operare quale spuntista dovrà presentarsi presso l'ufficio di Polizia Municipale munito di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche entro le ore 7:45 del giorno in cui intende occupare, specificando il numero del posteggio cui è interessato. A spunta terminata il soggetto assegnatario dovrà procedere al versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico previsto per lo specifico posteggio, riportando nella relativa causale: nominativo ed identificazione del posteggio.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, riservati o destinati a tipologie merceologiche definite, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e con stesse tipologie di vendita previste per il posteggio fuori mercato.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi non assegnati, fino alla assegnazione tramite bando pubblico, e per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Articolo 41 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio Comunale, e comunque entro tre anni dal suo inizio, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
3. E' permessa la spunta, effettuata con le modalità di cui al precedente art.40.

Articolo 42 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
-



- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale,
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario,
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici
- d) esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica
- e) del servizio da prestare al consumatore, in particolare in aree periferiche e disservite.

Articolo 43 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le eventuali operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.



Capo VI - Mercatini dei non professionisti

Articolo 44 - Mercatini dei non professionisti: norme in materia di funzionamento

1. Nei mercatini dei non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
 2. I non professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
 3. I non professionisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
 4. Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. Il tesserino di riconoscimento, deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia del partecipante;
 - b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci.
 5. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
 6. Ciascun non professionista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
 7. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della Legge in materia di pubblicità dei prezzi.
 8. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge.
 9. La partecipazione alle agli eventi di cui al presente articolo è consentita esclusivamente agli operatori in possesso del tesserino di riconoscimento.
 10. Le modalità di svolgimento degli eventi di cui al presente articolo, siano essi organizzati dall'Amministrazione Comunale o da Enti terzi con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, verranno disciplinate di volta in volta con specifica deliberazione di Giunta Comunale.
-



TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Graduatorie

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si procederà all'approvazione della graduatoria utile ai fini della spunta, secondo le modalità previste dal precedente art.14.
2. Per i titolari di posteggio del mercato, si procederà all'approvazione della graduatoria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, secondo le medesime modalità previste al precedente art.14 per la redazione della graduatoria utile ai fini della spunta.
3. Altre tipologie di graduatorie verranno redatte ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Articolo 46 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi o della loro localizzazione all'interno dell'area mercatale, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie allegate al Piano.

Articolo 47 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 48 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.
2. L'Amministrazione comunale potrà stabilire la riscossione del suolo pubblico agli assegnatari di posteggio occasionalmente libero, all'atto dell'assegnazione.

Articolo 49 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dagli articoli 44 e 45 della Legge.
 2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 87 della Legge.
-



3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 127 della Legge.

Articolo 50 – Vigilanza e sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della Legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 119 e seguenti della Legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14-bis della Legge 125/2001.

Articolo 51 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, ad eccezione dei beni commestibili che andranno sempre distrutti, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 52 – Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale che disciplina le attività commerciali su aree pubbliche, nonché tutte le altre disposizioni con questo incompatibili.

Articolo 53 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 54 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.
-



*Comune di
Campo nell'Elba*

Pianificazione del commercio su Aree Pubbliche

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 24.01.2025

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 21.03.2025

a cura di





Sommario

1 Relazione generale	3
1.1 La popolazione residente	3
1.2 La popolazione fluttuante: pendolarismo e presenze turistiche.....	9
1.3 La capacità di spesa: reddito e pensioni	14
1.4 L'economia.....	16
2 La situazione attuale del commercio su Aree Pubbliche	18
2.1 Il confronto con i comuni dell'area.....	18
2.2 Il commercio su aree pubbliche nel comune di Campo nell'Elba. Situazione prima del presente Piano.....	20
3 Programmazione futura	21
3.1 Linee di programmazione del nuovo Piano	21
3.2 Situazione da Piano dei mercati	22
3.3 Situazione da Piano dei posteggi fuori mercato.....	22
3.4 Eventi ricorrenti gestiti dall'Amministrazione Comunale	24
3.5 Individuazione delle aree interdette al commercio su aree pubbliche	25




1 Relazione generale

1.1 La popolazione residente

Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione il comune di Campo nell'Elba conta 4.636 abitanti. Per analizzare l'evoluzione demografica locale e cogliere immediatamente il suo collegamento con la dinamica della popolazione di tutto il territorio circostante, esamineremo ciò che è successo, dal punto di vista demografico, all'interno dell'intera Isola d'Elba.

Come si può vedere nella Figura sottostante, l'andamento della popolazione dell'Isola d'Elba nell'ultimo decennio rimane pressoché costante attestandosi intorno ai 31.000 abitanti con una fase decrescente negli ultimi anni che ha portato gli abitanti nel 2022 a 31.311 unità.


Figura 1: Andamento della popolazione sistema locale dell'Elba (2009-2022).



Fonte: Elaborazioni SIMURG su dati Istat, Movimento della popolazione dei comuni

In questo contesto, l'andamento della popolazione di Campo nell'Elba segue il medesimo andamento con una sostanziale tenuta negli ultimi dieci anni; tuttavia bisogna far presente che a fronte di una lenta, ma costante, crescita dal 2012 al 2018, negli ultimi anni si è assistito ad una decrescita del numero di residenti che da 4.869 del 2018 sono arrivati a 4.666 nel 2022.

Figura 2: Andamento della popolazione di Campo nell'Elba (2012-2022)




Fonte: Elaborazioni SIMURG su dati Istat, Movimento della popolazione dei comuni

Come detto precedentemente, nell'ultimo periodo post-censuario (2012-2021), nel territorio dell'Isola d'Elba si è registrata una sostanziale tenuta della popolazione residente con un

leggero incremento percentuale dello 0,7%. Tuttavia l'andamento non è stato lo stesso per tutti i comuni elbani; infatti a fronte dei comuni di Capoliveri, Campo nell'Elba e Portoferraio che hanno avuto un incremento di residenti, troviamo comuni come Marciana e Porto Azzurro che hanno visto diminuire gli abitanti con percentuali intorno al 5%.

Figura 3: Variazione percentuale della popolazione dei comuni dell'Elba (2012-2021)



Fonte: Elaborazioni SIMURG su dati Istat, Movimento della popolazione dei comuni

I motivi di questo calo demografico sono essenzialmente dovuti ad una scarsità dei movimenti migratori che non sono riusciti a compensare la differenza tra nascite e morti. Questo andamento ha avuto ripercussioni anche sulla struttura della popolazione che mostra un indice di vecchiaia piuttosto elevato. **Di questa notevole incidenza delle classi più anziane della popolazione bisognerà tener conto nella redazione della presente pianificazione.**

Infatti, nello studio demografico, realizzato all'interno di una pianificazione commerciale, è importante capire la struttura della popolazione residente nel territorio, soprattutto con riferimento a quelle variabili che influenzano i consumi, prima fra tutti l'età dei consumatori.


Anche nel comune di Campo nell'Elba, come del resto accade ormai in tutto il territorio regionale, si assiste al fenomeno del **rapido invecchiamento della popolazione residente**; ciò è confermato dall'analisi dell'indice di vecchiaia che rappresenta un'importante indicatore della struttura della popolazione residente rapportando la popolazione con oltre 65 anni con quella al di sotto dei 14 anni.

Analizzando questo indice per i comuni dell'Elba troviamo un indice medio di circa 235 – superiore alla media regionale – che in pratica significa che per ogni ragazzo residente, sotto i 14 anni, ci sono 2,3 anziani sopra i 65 anni. Anche in questo caso esistono differenze abbastanza importanti tra i vari comuni; per esempio i due comuni di Marciana e Marciana Marina presentano indici di vecchiaia molto alti mentre Campo nell'Elba e Porto Azzurro hanno una popolazione relativamente meno anziana con indici intorno ai 200 punti (due anziani oltre 65 anni per ogni ragazzo sotto i 14 anni).



Con questi dati strutturali risulta evidente che anche in futuro la tendenza demografica sarà di un ulteriore invecchiamento della popolazione con esigenza di servizi, anche commerciali, specifici.

Figura 4: Indice di vecchiaia dei comuni dell'Elba




Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Istat 2021

È facile comprendere l'importanza che assume, soprattutto con l'obiettivo di arrivare ad una pianificazione commerciale, la conoscenza della grandezza delle varie classi d'età; in particolare risulta utilissimo conoscere l'ampiezza della classe formata dalla popolazione anziana e quella costituita dalla popolazione giovane, caratterizzate da esigenze e tipologie di consumi diversi (gli anziani, più statici e legati ai piccoli negozi di vicinato; i giovani, più propensi alla mobilità ed a tipologie di consumi profondamente differenti). All'interno di uno studio orientato al commercio su aree pubbliche, la conoscenza della struttura della popolazione risulta, quindi, essere una condizione necessaria, quasi una premessa indispensabile, per il raggiungimento di una programmazione consapevole e sensibile rispetto alla realtà del territorio cui è riferita. Inoltre vale la pena ricordare come **le attività di commercio su aree pubbliche svolgano un ruolo fondamentale per la rivitalizzazione commerciale e per offrire un servizio alle persone che hanno meno possibilità di spostarsi per fare acquisti.**

Altre indicazioni utili per i consumi commerciali riguardano la **dimensione media delle famiglie** e l'**indice di instabilità familiare**. La dimensione familiare nei comuni elbani è minore rispetto alla media regionale (2,25 componenti per famiglia), con il comune di Campo nell'Elba che ha una media di due componenti per famiglia.


Figura 5: Componenti medi delle famiglie dei comuni dell'Elba



Fonte: elaborazioni Simurg su dati Osservatorio sociale Regione Toscana

Per quanto riguarda l'indice di instabilità matrimoniale, che mette in rapporto percentuale i residenti divorziati con i residenti maggiorenni, mostra per la l'Isola d'Elba un valore (5,6) superiore alla media regionale (4,4) e nazionale (3,6). In particolare Campo nell'Elba fa registrare un valore di instabilità familiare piuttosto alto pari a 5,0 divorziati ogni 100 maggiorenni. Anche in questo caso possiamo mettere in evidenza le differenti abitudini di acquisto che si hanno in territori che mostrano alti indici di instabilità familiare.

Figura 6: Indice di instabilità familiare (divorziati per 100 maggiorenni)




Fonte: elaborazioni Simurg su dati Osservatorio sociale Regione Toscana



La Figura seguente riporta la popolazione per genere; come possiamo vedere i due sessi risultano praticamente equivalenti con una leggera predominanza delle femmine sui maschi in quasi tutti i comuni dell'Isola d'Elba. A Campo nell'Elba le femmine sono il 50,8% del totale dei residenti.

Figura 7: Suddivisione per genere della popolazione dei comuni dell'Elba



Fonte: elaborazioni Simurg su dati Osservatorio sociale Regione Toscana

L'ampiezza del territorio comunale è ben rappresentata dalla distribuzione della popolazione residente nelle varie frazioni. Come possiamo vedere nella Tabella 1 molte sono le zone abitate del comune: Marina di Campo, La Pila, San Piero in Campo, Sant'Ilario, Seccheto, Pianosa Isola.

Al di là dell'aspetto puramente numerico bisogna però far presente il notevole numero di **frazioni**, in cui gli abitanti, soprattutto anziani, **hanno un disagio commerciale** legato alla non disponibilità di esercizi commerciali vicini. A questo proposito una corretta pianificazione del commercio su aree pubbliche può aiutare a migliorare questa situazione offrendo un servizio accessorio a queste zone del territorio attraverso mercati e posteggi fuori mercato.

Tabella 1: Popolazione residente nel comune di Campo nell'Elba per frazione


Marina di Campo	2.524
San Piero In Campo	582
Sant'Ilario	177
La Pila	1.085
Seccheto	389
Pianosa	5

Fonte: dati Ufficio Anagrafe Comune Campo nell'Elba 2021



Aspetto importante per l'analisi demografica e quindi da tenere presente anche per le pianificazioni commerciali è la presenza degli stranieri, a Campo nell'Elba la presenza straniera è piuttosto limitata e rappresenta l'8,4% della popolazione residente, contro il 9,1 del dato dell'intera Isola d'Elba e del 11,5% della media regionale toscana.


Figura 8: Incidenza dei residenti stranieri rispetto alla popolazione totale



Fonte: elaborazioni Simurg su dati Osservatorio sociale Regione Toscana

Le principali etnie presenti nel territorio comunale sono quella Rumena e quella Moldava che insieme rappresentano più del 37% della popolazione residente straniera. La seguono i residenti di cittadinanza Tunisina, Marocchina e Ucraina. Il grafico della Figura seguente riporta la distribuzione delle principali etnie. La questione delle comunità presenti nel comune di Campo nell'Elba, può essere sfruttata per organizzare degli eventi mercatali a tema che, con una opportuna promozione e con il coinvolgimento della cittadinanza straniera, facciano conoscere agli altri, le loro merci e i loro prodotti.

Figura 9: Principali nazionalità degli stranieri residenti a Campo nell'Elba



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Istat

1.2 La popolazione fluttuante: pendolarismo e presenze turistiche

Per quanto concerne i **movimenti pendolari** sono stati analizzati i dati Istat derivanti dall'indagine Origine/Destinazione degli spostamenti pendolari. I dati utilizzati per le nostre elaborazioni sono relativi agli ultimi dati del Censimento continuo della popolazione aggiornati al 2019. Complessivamente nel comune di Campo nell'Elba i movimenti giornalieri in uscita, per motivi di lavoro o di studio, riguardano poco più di 500 persone con una netta pretevalenza di coloro che si spostano in un altro comune per motivi di lavoro.

Figura 10: Spostamenti in USCITA da Campo nell'Elba e dai comuni della Provincia di Livorno, per tipologia di motivo

Motivo dello spostamento	Lavoro	Studio	Totale
Bibbona	633	193	826
Campiglia Marittima	2.044	604	2.648
Campo nell'Elba	403	109	512
Capoliveri	416	149	565
Capraia Isola
Castagneto Carducci	824	395	1.219
Cecina	4.077	745	4.822
Collesalveti	4.440	1.067	5.507
Livorno	11.990	3.018	15.008
Marciana	258	90	348
Marciana Marina	173	61	234
Piombino	1.989	555	2.544
Porto Azzurro	460	129	589
Portoferraio	702	74	776
Rio	473	166	639
Rosignano Marittimo	4.270	1.461	5.731
San Vincenzo	1.012	301	1.313
Sassetta	76	34	110
Suvereto	552	134	686
Prov. Livorno	34.792	9.285	44.077

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Censimento continuo ISTAT (2019)


Ben altro impatto hanno i notevoli flussi turistici che, soprattutto nel periodo estivo, attraversano il territorio di Campo nell'Elba e che generano ricadute positive in molti settori. Il turismo, infatti, gioca un ruolo di primo piano ormai storico e consolidato nell'economia locale sia in relazione alle strutture ricettive preposte all'accoglienza (alberghi, ristoranti, strutture balneari, etc.) che nell'indotto (commercio, settore immobiliare e altri servizi connessi). La ricaduta sul territorio, quindi, va ben al di là di quanto desumibile dai dati censuari e genera una serie di consumi ed un volume di reddito che costituiscono risorse fondamentali per il comune.



L'analisi dei movimenti turistici di Campo nell'Elba nell'ultimo quindicennio mette in rilievo alcuni segnali di fondo:


- ▶ gli arrivi e le presenze turistiche hanno subito un calo dal 2006 al 2010 con gli arrivi che si sono ridotti di circa il 20%;
- ▶ un andamento altalenante degli arrivi e delle presenze (arrivi x giornate di permanenza) nel periodo che va dal 2011 al 2016;
- ▶ un successivo incremento, soprattutto dal punto di vista delle presenze, negli anni che vanno dal 2017 al 2019 che si è interrotto nel 2020 per le note limitazioni dovute all'emergenza sanitaria Covid e che ha fatto crollare le presenze da 532.000 a poco meno di 294.000;
- ▶ nell'ultimo anno di rilevazione a nostra disposizione (2021) si è avuta una netta ripresa dei movimenti turistici che hanno quasi completamente compensato il crollo causato dal COVID.

Figura 12: Andamento dei movimenti turistici (ARRIVI) nel comune di Campo nell'Elba



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Osservatorio Turistico Regione Toscana


Figura 13: Andamento dei movimenti turistici (PRESENZE) nel comune di Campo nell'Elba



Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Osservatorio Turistico Regione Toscana

Come possiamo vedere nel grafico seguente, gli italiani restano la quota maggioritaria dei turisti che visitano l'Isola d'Elba; anche il comune di Campo nell'Elba ha una percentuale prevalente di presenze italiane pari al 65,2% del totale. Solo nei comuni di Portoferraio e Capoliveri la componente straniera è più significativa con valori sopra il 40%.

Figura 14: Presenze turistiche nei comuni dell'Isola d'Elba, per tipologia di provenienza




Fonte: elaborazioni Simurg su dati: Osservatorio Turistico Regione Toscana

Di seguito riportiamo un breve riepilogo dei **flussi turistici non ufficiali**, che possono incrementare la domanda di acquisti nel settore del commercio su aree pubbliche, facendo riferimento agli appartamenti affittati tramite i portali internet e in particolar modo tramite Airbnb che a Campo nell'Elba rappresenta quasi il 50% del totale canale di prenotazione online. **Si tratta di 635 case e appartamenti che sono a disposizione di coloro che vogliono soggiornare a Campo nell'Elba**, costituiti per la maggior parte da case complete con anche alcune stanze in affitto.

Nella figura sottostante possiamo vedere la distribuzione territoriale di queste numerosi offerte di appartamenti in affitto che sono molto concentrati nelle più importanti località balneari della costa del comune.


Figura 15: dislocazione e tipologia degli appartamenti in affitto tramite i portali internet



Tipologia di locali affittati
(1=monocale; 2= bilocale)



Tipologia di strutture disponibili
(case intere, stanze singole)






Per quanto riguarda la struttura delle presenze e il loro andamento nel tempo (vedi figura successiva) possiamo mettere in evidenza che anche nel corso del 2020, periodo di calo turistico dovuto all'emergenza Covid, il flusso degli affitti tramite portali internet ha avuto una sostanziale tenuta con anzi un aumento nel terzo quadrimestre 2020 (Q3) rispetto al terzo trimestre (Q3) del 2019.

Da considerare che nei primi due quadrimestri del 2021 si assiste ad un incremento di affitti turistici rispetto all'anno precedente con particolare riferimento al secondo quadrimestre 2021 (Q2) che è risultato maggiormente richiesto rispetto agli anni precedenti.

Figura 16: Andamento degli affitti, tramite portale Airbnb, per trimestre nelle strutture di Campo nell'Elba





1.3 La capacità di spesa: reddito e pensioni

Per meglio comprendere le potenzialità del settore economico commerciale in un territorio e per definire le migliori future strategie, risulta utile sapere la capacità di spesa di cui può disporre la domanda generata dalla popolazione di quel territorio. A questo proposito di seguito riportiamo i dati delle nostre analisi sulla capacità di spesa del comune di Campo nell'Elba in relazione agli altri comuni e all'intero comprensorio elbano.

L'analisi dei dati reddituali pone i comuni dell'Elba in una posizione retrostante rispetto al contesto provinciale e regionale. Infatti, gli ultimi dati disponibili sul reddito medio IRPEF, desunti dalle dichiarazioni dei redditi, collocano questo comprensorio con 18.875 € di reddito procapite, ben al di sotto della media regionale che è di 21.357 €.

Il reddito disponibile procapite – che tiene conto del reddito da lavoro e di capitale al netto dei trasferimenti (tasse ed altro) - è sensibilmente più basso nel comune di Campo nell'Elba rispetto al resto del comprensorio elbano; infatti con 17.658 € annui si colloca in penultima posizione con solo il comune di Marciana che ha un reddito medio annuo procapite, più basso.

Figura 17: Reddito medio annuo IRPEF nei comuni dell'Isola d'Elba (valori in €)




Fonte: elaborazioni Simurg su dati Ministero Economia e Finanze – Anno 2019

L'importo medio mensile delle pensioni INPS oscilla, a livello italiano, intorno ai 925 €. Nei comuni dell'Isola d'Elba, l'importo medio delle pensioni erogate dall'INPS risulta più basso sia della media nazionale che di quella regionale; in particolare rispetto alla media regionale esiste una differenza negativa di circa 70 € mensili (902 € contro 972 € mensili).



In particolare a Campo nell'Elba l'importo medio delle pensioni risulta piuttosto basso, con 870 € mensili; del resto tutte le analisi di questo tipo mostrano valori di reddito pensionistico complessivo meno elevati nei territori che in passato non hanno avuto una forte connotazione industriale. Dopo il minor importo dei redditi medi, presente nei comuni dell'Elba, si ha quindi una conferma del non alto potere di spesa anche sul versante delle pensioni, che non riescono a compensare le criticità reddituali dell'area.

Figura 18: Importo medio mensile delle pensioni nei comuni dell'Isola d'Elba (valori in €)




Fonte: elaborazioni Simurg su dati INPS – Anno 2019



1.4 L'economia

All'inizio del 2021 risultano attive nel comune di Campo nell'Elba 745 imprese che rappresentano il 15,8% del totale delle imprese presenti nell'Isola. Si tratta di un contingente importante per l'area dell'isola; infatti Campo nell'Elba è superata, dal punto di vista numerico delle imprese, solamente dal comune di Portoferraio che da solo ospita più di un terzo delle imprese attive rappresentando, di fatto, il polo attrattore economico dell'area.

Figura 19: Distribuzione percentuale delle imprese attive nell' Isola d'Elba per comune. Anno 2021 (valori %)



Fonte: elaborazioni Simurg su dati Infocamere

I settori principali dell'economia di Campo nell'Elba sono chiaramente quelli legati alle **attività turistiche**; infatti i Servizi di alloggio e ristorazione e il settore del Commercio rappresentano quasi la metà del totale delle imprese presenti con un'incidenza in linea rispetto alle medie dell'Isola. A questi va comunque aggiunto un altro settore importante e legato all'economia turistica e cioè quello delle Agenzie di viaggio e i servizi di noleggio che con 60 imprese attive rappresentano l' 8,1% del totale. Gli altri due settori ben rappresentati nel comune di Campo nell'Elba sono quello delle Costruzioni (106 imprese attive) e quello dell'Agricoltura (64 imprese).

Da questi dati viene confermata l'importanza strategica del settore commerciale, di cui il settore del commercio su aree pubbliche fa parte, che deve essere quindi correttamente pianificato al fine di rappresentare un volano di crescita non solo economica ma anche di indiretta attrazione turistica.

**Tabella 2: Imprese attive nel comune di Campo nell'Elba, e negli altri comuni dell'Isola d'Elba, per settore di attività. Anno 2021 (valori assoluti e %)**

VALORI ASSOLUTI	CAMPO NELL'ELBA	CAPOLIV ERI	MARCIANA	MARCIANA MARINA	PORTO AZZURRO	PORTOFE RRAIO	RIO	TOTALE
Agricoltura, Silvic. e Pesca	64	37	9	14	40	67	24	255
Estrazione Minerali	2				2	2		6
Attività Manifatturiere	54	24	13	34	17	98	21	261
Fornitura Energia Elettrica, Gas, etc	1			1		4	2	8
Fornitura Acqua; Reti Fognarie	7	1	3	1	4	10		26
Costruzioni	106	83	57	30	83	216	80	655
Commercio ingrosso e dettaglio	160	141	71	84	155	480	70	1.161
Trasporto e Magazzinaggio	23	22	13	11	17	61	8	155
Servizi Alloggio e Ristorazione	180	280	119	74	148	280	124	1.205
Servizi Informazione e Comunicazion	5	11	5	3	9	32	4	69
Attività Finanziarie Assicurate	9	4	4	4	8	55	2	86
Attività Immobiliari	20	14	6	11	13	55	11	130
Attività Profess.li, Scientif. e Tecnich	11	7	4	2	4	37	5	70
Serv. Noleggio, Ag. Viaggio, Supp. Im	60	48	24	20	21	128	24	325
Non Indicato	1		1		1	2	1	6
Istruzione	8	7	2	1	9	19	4	50
Sanità e Assistenza Sociale				1		11	1	13
Attività Artistiche, Sportive, Intratt.	18	18	6	2	7	30	11	92
Altre Attività di Servizi	16	14	1	9	13	67	8	128
Totale complessivo	745	711	338	302	551	1.654	400	4.701

VALORI %	CAMPO NELL'ELBA	CAPOLIV ERI	MARCIANA	MARCIANA MARINA	PORTO AZZURRO	PORTOFE RRAIO	RIO	TOTALE ELBA
Agricoltura, Silvic. e Pesca	8,6	5,2	2,7	4,6	7,3	4,1	6,0	5,4
Estrazione Minerali	0,3	-	-	-	0,4	0,1	-	0,1
Attività Manifatturiere	7,2	3,4	3,8	11,3	3,1	5,9	5,3	5,6
Fornitura Energia Elettrica, Gas, etc	0,1	-	-	0,3	-	0,2	0,5	0,2
Fornitura Acqua; Reti Fognarie	0,9	0,1	0,9	0,3	0,7	0,6	-	0,6
Costruzioni	14,2	11,7	16,9	9,9	15,1	13,1	20,0	13,9
Commercio ingrosso e dettaglio	21,5	19,8	21,0	27,8	28,1	29,0	17,5	24,7
Trasporto e Magazzinaggio	3,1	3,1	3,8	3,6	3,1	3,7	2,0	3,3
Servizi Alloggio e Ristorazione	24,2	39,4	35,2	24,5	26,9	16,9	31,0	25,6
Servizi Informazione e Comunicazion	0,7	1,5	1,5	1,0	1,6	1,9	1,0	1,5
Attività Finanziarie Assicurate	1,2	0,6	1,2	1,3	1,5	3,3	0,5	1,8
Attività Immobiliari	2,7	2,0	1,8	3,6	2,4	3,3	2,8	2,8
Attività Profess.li, Scientif. e Tecnich	1,5	1,0	1,2	0,7	0,7	2,2	1,3	1,5
Serv. Noleggio, Ag. Viaggio, Supp. Im	8,1	6,8	7,1	6,6	3,8	7,7	6,0	6,9
Non Indicato	0,1	-	0,3	-	0,2	0,1	0,3	0,1
Istruzione	1,1	1,0	0,6	0,3	1,6	1,1	1,0	1,1
Sanità e Assistenza Sociale	-	-	-	0,3	-	0,7	0,3	0,3
Attività Artistiche, Sportive, Intratt.	2,4	2,5	1,8	0,7	1,3	1,8	2,8	2,0
Altre Attività di Servizi	2,1	2,0	0,3	3,0	2,4	4,1	2,0	2,7
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Infocamere



2 La situazione attuale del commercio su Aree Pubbliche

2.1 Il confronto con i comuni dell'area

Per effettuare un'analisi dello stato del commercio su aree pubbliche è necessario prendere in esame due aspetti differenti della situazione: in prima battuta, un raffronto all'interno del contesto provinciale per capire in che modo Campo nell'Elba, in riferimento ai principali indicatori di dotazione commerciale, si colloca nel territorio della provincia; di seguito, un esame locale per effettuare un'analisi più particolareggiata della situazione.

Le informazioni alle quali faremo riferimento per la prima parte dell'analisi derivano dalla rilevazione 2017 dei mercati ambulanti realizzata da Simurg Ricerche nell'ambito di uno studio per conto di IRPET e Regione Toscana¹.

Nel comprensorio della provincia di Livorno, si svolgono complessivamente 49 mercati; si tratta prevalentemente di mercati settimanali che sviluppano in totale di 2.256 posteggi. In termini di posteggi totali i comuni dove il commercio su aree pubbliche trova maggiori spazi, e dove di conseguenza l'offerta commerciale è più considerevole, sono Livorno (576 posteggi), Cecina (309 posteggi), Rosignano Marittimo (269 posteggi) e Piombino (186 posteggi), vale a dire tutti i comuni più rappresentativi del bacino provinciale.

Il Comune di Campo nell'Elba è presente nella banca dati regionale con un mercato composto da 51 posteggi.

Tabella 3: Caratteristiche dei mercati nei comuni della provincia di Livorno

Comune	Mercati	Posteggi	Posteggi giorno
Bibbona	2	56	1.088
Campiglia Marittima	2	59	3.068
Campo nell'Elba	1	51	2.652
Capoliveri	2	77	2.672
Castagneto Carducci	4	82	4.690
Cecina	3	309	14.436
Collesalveti	5	96	4.992
Livorno	7	576	100.431
Marciana	7	81	2.168
Marciana Marina	1	45	2.340
Piombino	2	186	9.672
Porto Azzurro	1	68	3.536
Portoferraio	1	90	4.680
Rio	6	102	4.696
Rosignano Marittimo	3	269	12.188
San Vincenzo	1	83	4.316
Suvereto	1	23	1.196
Totale Prov. Livorno	49	2.256	178.977

Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana


¹ Simurg Ricerche (a cura di), *Rilevazione sui mercati di tutti i comuni toscani – IRPET- Regione Toscana, 2016*



Tuttavia, per valutare meglio l'ampiezza e l'impatto di un mercato, è più significativo utilizzare, come indicatore, il **numero di posteggi-giorno**², questo poiché sull'offerta gioca un ruolo più importante la periodicità del mercato piuttosto che il numero totale dei posteggi. Inoltre, se rapportiamo il numero dei posteggi giorno alla popolazione residente, possiamo valutare in maniera più precisa il livello di sviluppo raggiunto dal commercio su aree pubbliche in un determinato territorio, tenendo conto della sua dimensione demografica.

Nella tabella successiva sono riportati i risultati di questo indicatore dal quale emerge che il comune di **Campo nell'Elba, con un indice di dotazione (Posteggi giorno/popolazione) di 599**, ha una offerta di commercio su aree pubbliche inferiore rispetto ad altri comuni elbani ma comunque in linea con la media provinciale. Questo potrebbe significare **che il settore ha raggiunto un livello di equilibrio con possibili ulteriori potenzialità di crescita destinate al settore turistico**. Del resto anche le tendenze demografiche, in decrescita negli ultimi anni, e le molte manifestazioni presenti nei comuni limitrofi, potrebbero suggerire di puntare più che su un aumento quantitativo delle manifestazioni e dei posteggi, ad un incremento della qualità del mercato attualmente esistente.

Figura 20:Dotazione di commercio su aree pubbliche nei comuni della provincia di Livorno
(Posteggi giorno mercati/1.000 abitanti)



Fonte: Rilevazione Simurg 2016-2017 per conto IRPET- Regione Toscana

² Per posteggi-giorno si intende “il numero di giorni di operatività del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere”. In pratica, tale grandezza si ottiene moltiplicando il numero dei posteggi di un mercato per il numero di giorni che nell'arco dell'anno resta aperto.



2.2 Il commercio su aree pubbliche nel comune di Campo nell'Elba. Situazione prima del presente Piano.

Attualmente nel comune di Campo nell'Elba è attivo un solo mercato a carattere settimanale che si svolge il mercoledì. Il mercato si svolge su Piazza Granatieri. Come riassume la tabella sottostante i posteggi totali sono 50 divisi tra alimentari e non alimentari.

Tabella 4: Caratteristiche generali del Mercato di Campo nell'Elba (situazione attuale)

Mercati	Luogo	Posteggi					Totale
		Alimentari	Non alimentari	Misti	Produttori agricoli	Portatori di handicap	
P.zza Granatieri	Campo nell'Elba	5	43	0	1	1	50
Totale		5	43	0	1	1	50

I posteggi fuori mercato sono attualmente 5. La tabella sottostante riassume la situazione.

Tabella 5: Posteggi fuori mercato attivi nel Comune di Campo nell'Elba (situazione attuale)

Ubicazione	Numero posteggio	Svolgimento	Cadenza	Superficie (mq)	Tipologia
Marina di Campo Pineta Gentini	1	1 aprile – 30 settembre	Tutti i giorni	69,44	Chiosco di proprietà non comunale <u>alimentare e non alimentare</u> compresa attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
Marina di Campo Pineta Gentini	2	1 aprile – 30 settembre	Tutti i giorni	96	Chiosco di proprietà non comunale <u>alimentare</u> con somministrazione
Pomonte Via del Mare	3	1 giugno – 3 ottobre	Tutti i giorni	14	Chiosco di proprietà non comunale <u>alimentare</u> con somministrazione
Marina di Campo Piazzetta Torino	4	Annuale	Tutti i giorni	40	Chiosco di proprietà non comunale <u>non alimentare</u> compresa attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
Marina di Campo Lungomare Mibelli	5	Annuale	Tutti i giorni	11,25	Chiosco di proprietà non comunale <u>alimentare</u> con somministrazione



3 Programmazione futura

3.1 Linee di programmazione del nuovo Piano

- ✓ Incentivare lo svolgimento di mercati e fiere nelle aree del centro **in stretta sinergia con le altre forme commerciali in sede fissa**;
- ✓ Salvaguardare il servizio di commercio su aree pubbliche **nelle frazioni e nelle aree periferiche del comune**, dove svolge l'importante funzione di supporto commerciale soprattutto per gli anziani;
- ✓ Inquadrare le attività di commercio su aree pubbliche come **strumento di rivitalizzazione commerciale** delle aree su cui si svolgono, evidenziando anche, il loro fondamentale ruolo sociale;
- ✓ Ribadire la **possibilità di spostamenti** di posteggi e di manifestazioni nel loro complesso, per esigenze previste dalla normativa, per effettuare interventi strutturali e di riqualificazione sulle aree mercatali e per effettuare eventi sperimentali;
- ✓ **Razionalizzare il numero dei posteggi** nei mercati e nelle fiere eliminando i posteggi non utilizzati, cessati, decaduti, ecc. e aggiungendo posteggi dove esiste una effettiva richiesta;
- ✓ Aggiornare il nuovo **Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche** alla luce delle modifiche alle normative regionali avvenute negli ultimi anni;
- ✓ Procedere alla **concessione, tramite bando pubblico, dei posteggi disponibili con possibile indicazione delle merceologie mancanti**;
- ✓ Promuovere l'**affidamento ad enti terzi** della gestione di manifestazioni straordinarie di particolare interesse al fine di migliorare la qualità degli allestimenti e della merceologia;
- ✓ Prevedere la possibilità di effettuare delle **manifestazioni sperimentali** per verificare possibili modifiche di mercati esistenti;
- ✓ Valutare l'**istituzione di posteggi fuori mercato** con cadenza annuale, a supporto di ricorrenze e manifestazioni periodiche;
- ✓ **Incentivare la stagionalità** delle manifestazioni e **allungarne il loro svolgimento estivo** seguendo le indicazioni regionali per le aree turistiche;
- ✓ Incentivare la vendita di merci derivanti dalla **filiera corta e dei prodotti tipici locali** anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni di categoria ed altri enti terzi, per la gestione di posteggi riservati;
- ✓ Prevedere l'inserimento, nei nuovi bandi, di **specialità merceologiche** di possibile richiamo per l'utenza in quanto non presenti in alcuni dei mercati cittadini e del litorale;
- ✓ Prevedere, per le allerte metereologiche, che in caso di **Allerta Rossa** le manifestazioni mercatali saranno sospese; in caso di **Allerta Arancione** si deciderà l'eventuale interruzione anticipata in relazione alle effettive condizioni metereologiche, in accordo con Polizia Municipale e Associazioni di categoria;
- ✓ Concertare con le associazioni di categoria tutti gli aspetti principali della pianificazione, attraverso incontri preliminari e riunioni di concertazione.



3.2 Situazione da Piano dei mercati

Caratteristiche generali, orario e composizione del Mercato settimanale

Mercato Piazza dei Granatieri di Sardegna					
Luogo di svolgimento	Frazione comunale di Marina di Campo				
Ubicazione	Piazza dei Granatieri di Sardegna				
Svolgimento	Annuale	Cadenza Settimanale			
Giorno	Mercoledì				
	Periodo invernale <i>(dal III mercoledì di ottobre al II mercoledì di aprile)</i>		Periodo estivo <i>(dal III mercoledì di aprile al II mercoledì di ottobre)</i>		
Orario attività di vendita	8.45 - 13.30		8.00 - 13.30		
Orario accesso e uscita mezzi	7:00 – 14:30		7:00 – 14:30		
Orario “spunta” e termine accesso mezzi	8:30		7:30		
Settore	Alimentari	Non alimentari	Produttori agricoli	Portatori handicap	Totale
Numero posteggi	5	41	1	1	48

come da planimetria allegata (Scheda 1).

3.3 Situazione da Piano dei posteggi fuori mercato

Posteggi fuori mercato attivi nel Comune di Campo nell'Elba



Ubicazione	Numero posteggio	Svolgimento	Cadenza	Superficie (mq)	Specializzazione merceologica
Marina di Campo Pineta Gentini	1	1 aprile – 30 settembre	Tutti i giorni	69,44	Chiosco di proprietà non comunale <u>alimentare e non alimentare</u> compresa attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
Marina di Campo Pineta Gentini	2	1 aprile – 30 settembre	Tutti i giorni	96	Chiosco di proprietà non comunale <u>alimentare</u> con somministrazione
Pomonte Via del Mare	3	1 giugno – 3 ottobre	Tutti i giorni	14	Chiosco di proprietà non comunale <u>alimentare</u> con somministrazione
Marina di Campo Piazzetta Torino	4	Annuale	Tutti i giorni	60	Chiosco di proprietà non comunale <u>non alimentare</u> compresa attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
Marina di Campo Lungomare Mibelli	5	Annuale	Tutti i giorni	29,24	Chiosco di proprietà non comunale <u>alimentare</u> con somministrazione

come da planimetrie allegate (**Schede da 2 a 6**).

Posteggi fuori mercato da attivare in forma sperimentale nel Comune di Campo nell'Elba

Ubicazione	Numero posteggio	Svolgimento	Cadenza	Superficie (mq)	Specializzazione merceologica
San Piero Piazza Garibaldi	6	Annuale	Tutti i giorni in orario 8:00/20:00	30	<u>non alimentare</u>
Sant'Ilario Area parcheggio di Via del Salicastro	7	Annuale	Tutti i giorni in orario 8:00/20:00	30	<u>non alimentare e alimentare</u> (anche con somministrazione)
La Pila Via Giovanni XXIII (posti auto fronte area giochi)	8	Annuale	Tutti i giorni in orario 8:00/20:00	30	<u>non alimentare e alimentare</u> (anche con somministrazione)

come da planimetrie allegate (**Schede da 7 a 9**).



3.4 Eventi ricorrenti gestiti dall'Amministrazione Comunale

Durante il periodo estivo sono presenti dei mercatini serali nei principali centri turistici dell'Isola d'Elba. Anche l'Amministrazione Comunale di Campo nell'Elba, allo scopo di promuovere ed incentivare l'attività di artigianato artistico nel territorio comunale, ha istituito la Mostra Mercato Serale, che trovando collocazione nel centro storico e nei luoghi caratteristici della frazione comunale di Marina di Campo potrà svolgere sia un ruolo turistico che commerciale e culturale. Per artigianato artistico si intende l'attività a fini prevalentemente artistici e ornamentali, collegata a tradizioni locali e nazionali, eseguita da artigiani che intervengono direttamente nelle fasi prevalenti di lavorazione e si avvalgono, in maniera trascurabile rispetto al valore del prodotto finito, di elaborati industriali o di serie.

L'iniziativa contempla esclusivamente prodotti opere dell'ingegno e tende a risultare di buon livello qualitativo ed estetico e ad essere anche occasione di incontro, studio e ammirazione per gli estimatori.

Ha come specializzazioni tipologiche in particolare la pietra, la bigiotteria, l'oggettistica, gli oggetti da collezione, gli oggetti intarsiati, i ricami, le lavorazioni in vetro, in legno, in pelletteria, in ferro battuto, in ceramica, in metallo, di *découpage*, in cartapesta, le opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, le lavorazioni effettuate con materiali da cartolibreria, interventi sulla persona decorativi non permanenti.

L'iniziativa si svolge nel periodo compreso **tra 1 giugno e il 30 settembre** (obbligatorio dal 15 giugno al 15 settembre – facoltativo dal 1 al 14 giugno e dal 16 al 30 settembre), con un numero massimo di **posteggi pari a 30**, secondo il seguente orario:

- **dalle ore 21:00 alle ore 24:00**
- **nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto dalle ore 21:00 alle ore 1:00.**

L'Amministrazione comunale ne disciplina con apposita Deliberazione di Giunta Comunale sia la realizzazione che lo svolgimento.



3.5 Individuazione delle aree interdette al commercio su aree pubbliche

Il Comune disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche **in forma itinerante** secondo quanto indicato nello specifico vigente regolamento.

Tenendo conto dei seguenti criteri:

- tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
- incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.

individua le aree del territorio comunale e le situazioni in cui è vietato svolgere tale attività, secondo quanto di seguito specificato.

E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante:

1. su tutto l'arenile della frazione comunale di Marina di Campo, e nelle seguenti vie e piazze:
 - *Piazzetta Torino*
 - *Via Roma fino all'intersezione con Via Pisa/Piazzetta Torino*
 - *Via Pisa*
 - *Lungomare Generale Fabio Mibelli*
 - *Via Genova*
 - *Piazza Libio Gentini*
 - *Via Venezia*
 - *Via Giusti*
 - *Piazza della Vittoria*
 - *Piazza Teseo Tesei*
 - *Piazzale della Salata*
 - *Piazza Giovanni da Verrazzano*
 - *Via Nino Bixio*
 - *Via Antoniotto Usodimare*
 - *Via Bellavista*
 - *Via Nicoloso da Recco*
 - *Piazza San Gaetano*
 - *Piazza Vittorio Emanuele II*
 - *Largo Garibaldi*
 - *Piazza della Fontana*
 - *Via delle Case Nuove*
 - *Piazza Cavour*
 - *Via Tronca G. Mazzini*



- *Via Foresta*
 - *Via del Vapelo*
 - *Via G. Marconi*
 - *Traversa di Via Marconi*
 - *Via A. Pacinotti*
 - *Traversa di Via Fattori*
 - *Piazza A. Caponnetto*
 - *Viale Giuseppe Pietri (nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Roma e Via Fucini)*
 - *Via Boccherini*
 - *Via Puccini*
 - *Piazza degli Eroi*
 - *Piazza Dante Alighieri*
 - *Via Verdi (compresi la pinetina e il posteggio retrostante)*
 - *Lungomare P. Nomellini*
come da planimetria allegata (**Scheda 10**);
2. sugli arenili e zone limitrofe delle frazioni comunali di Cavoli, Seccheto e Fetovaia, come da planimetrie allegate (**Schede da 11 a 13**);
 3. in ZTL, nonché in tutti i casi di circolazione limitata ai veicoli;
 4. in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo.

All'interno della zona vietata, tuttavia, si individuano le seguenti postazioni presso le quali è ammesso l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, come da planimetrie allegate (**Schede da 14 a 16**):

- a. **Rotonda intersezione del Lungomare Gen. Fabio Mibelli e del Lungomare P. Nomellini con Via Pisa** – n.1 postazione nell'area sosta carico e scarico merci, oltre gli orari consentiti per tale attività,
- b. **Parcheggio Piazza degli Eroi** - n.1 postazione nello stallo di sosta specificatamente individuato per lo svolgimento di attività commerciale itinerante; qualora si tratti di generi alimentari l'attività ***non deve comportare somministrazione alimenti e bevande, preparazione e cottura cibi (street food)***.
- c. **Parcheggio Piazza Oreste Del Buono** - n.1 postazione nello stallo di sosta specificatamente individuato per lo svolgimento di attività commerciale itinerante; qualora si tratti di generi alimentari l'attività ***non deve comportare somministrazione alimenti e bevande, preparazione e cottura cibi (street food)***.

SCHEDA 2



Marina di Campo – Pineta Cammillo Gervaso Gentini

Posteggio fuori mercato n.1 superficie mq 69,44 dimensioni ml 10,85 x 6,40 (alimentare e non alimentare compresa la vendita di stampa quotidiana e periodica)


SCHEDA 3



Marina di Campo – Pineta Cammillo Gervaso Gentini

Posteggio fuori mercato n.2 superficie mq 96 dimensioni ml (13,15 x 6) + (6 x 2,85) (alimentare con somministrazione)

SCHEDA 4



Pomonte – Via Del Mare

Posteggio fuori mercato n.3 superficie mq. 14 dimensioni ml 7 x 2 (alimentare con somministrazione)

SCHEDA 5



Marina di Campo – Piazzetta Torino

Posteggio fuori mercato n.4 superficie mq. 60 dimensioni ml 12 x 5 (non alimentare compresa attività di vendita della stampa quotidiana e periodica)

SCHEDA 6



Marina di Campo – Lungomare Gen. Fabio Mibelli

Posteggio fuori mercato n.5 superficie mq. 29,24 dimensioni ml 6,8 x 4,30 (alimentare con somministrazione)

SCHEDA 7



San Piero – Piazza Giuseppe Garibaldi

Posteggio fuori mercato n.6 superficie mq. 30 dimensioni ml 6 x 5 (non alimentare)

SCHEDA 8



Sant'Ilario – Parcheggio Via Del Salicastro

Posteggio fuori mercato n.7 superficie mq. 30 dimensioni ml 6 x 5 (alimentare anche con somministrazione/non alimentare)


SCHEDA 9



La Pila – Via Giovanni XXIII

Posteggio fuori mercato n.8 superficie mq. 30 dimensioni ml 6 x 5 (alimentare anche con somministrazione/non alimentare)

SCHEDA 10




MARINA DI CAMPO

SCHEDA 12




SECCHETO

SCHEDA 14



Marina di Campo – Rotonda intersezione Via Pisa-L.re Gen. F. Mibelli-L.re P. Nomellini
n.1 postazione nello stallo di sosta carico e scarico merci negli orari consentiti oltre tali attività.

SCHEDA 15



Marina di Campo - Piazza Degli Eroi

n.1 postazione nello stallo di sosta specificatamente individuato per lo svolgimento di attività commerciale itinerante; qualora si tratti di generi alimentari l'attività ***non deve comportare somministrazione alimenti e bevande, preparazione e cottura cibi (street food).***

SCHEDA 16



Marina di Campo - Piazza Oreste Del Buono

n.1 postazione nello stallo di sosta specificatamente individuato per lo svolgimento di attività commerciale itinerante; qualora si tratti di generi alimentari l'attività ***non deve comportare somministrazione alimenti e bevande, preparazione e cottura cibi (street food).***